

D.Lgs. n. 33 de 14 marzo art. 28, c. 1.

Le Regioni e le Province pubblicano i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

L'obbligo non vale per gli enti locali.